


Introduzione



Questa dispensa informativa, destinata al personale dipendente, contiene alcune informazioni di carattere generale relative ai contenuti del Decreto Legislativo n°81 del 09/04/2008 che riunisce in un unico testo le norme esistenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Con questo decreto sono stati aggiornati ed integrati, sulla base dell'esperienza maturata nel corso degli anni, i contenuti del Decreto Legislativo n°626/94 ora abrogato insieme ad altre precedenti normative, ed il loro contenuto è stato in esso ricompreso.

Il D.Lgs.81/08 si occupa quindi, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e si applica:



- Alla **persona**, sotto ogni aspetto: salute, sicurezza, dignità, tenendo conto dell'età, della provenienza geografica e del genere.



- Al **lavoro**, in qualunque forma svolto, anche gratuito (volontariato), autonomo, dipendente, interinale, ecc.



- Viene applicato il **PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA**: diritto di tutti coloro che, operano negli ambienti di lavoro qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro. Ciò implica altresì una effettività dei doveri.

I destinatari della nuova normativa

Le disposizioni contenute nel Decreto si applicano a TUTTI i settori di attività, privati o pubblici, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati e riguardando i seguenti soggetti principali, chiaramente individuati dall'articolo 2:

- **LAVORATORE e FIGURE AD ESSO ASSIMILATE (Studente, Stagista, Volontario, ecc.):**



persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, **svolge un'attività lavorativa** nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

- **DATORE DI LAVORO:**



soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, **ha la responsabilità dell'organizzazione stessa** o dell'unità produttiva in quanto **esercita i poteri decisionali e di spesa**. Nelle pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il Dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo.

- **DIRIGENTE:**



persona che, in ragione delle **competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **attua le direttive** del datore di lavoro **organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa**.

Il termine "dirigente" in materia di sicurezza non sta ad indicare una qualifica formale, ma una **FUNZIONE**: sostituire il datore di lavoro in settori di attività nei limiti in cui il datore non può provvedere direttamente, e sempre che sia messo in condizione di agire in piena autonomia, cioè con il trasferimento dei poteri necessari per operare.

- **PREPOSTO:**



persona che, in ragione delle competenze professionali e **nei limiti di poteri gerarchici e funzionali** adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, **sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute**, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed **esercitando un funzionale potere di iniziativa;**

La funzione di **Preposto** si riconosce a chi **sovrintende il lavoro di altri** e può dare loro ordini per ruolo, titolo, anzianità, altro.

Ai fini della sussistenza degli obblighi e delle responsabilità in materia di igiene e sicurezza, ciò che rileva **non è tanto la qualifica formale** posseduta quanto la circostanza che le mansioni di **Preposto** siano in concreto espletate.

Per la legge è **un dipendente che esercita compiti di supervisione e coordinamento del lavoro** e deve pertanto assolvere agli obblighi di sicurezza relativi al **controllo sull'applicazione** delle norme di prevenzione ed alla connessa **formazione dei lavoratori**.

L'organizzazione della sicurezza

Il Decreto Legislativo n°81/2008 riprende i contenuti del D.Lgs.626/94 prevedendo l'istituzione di un servizio e l'individuazione di specifiche figure aventi le competenze per attuare i provvedimenti della sicurezza sui luoghi di lavoro:

- **SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (S.P.P.):**



insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni od interni all'azienda, **finalizzati all'attività di prevenzione e protezione** dai rischi professionali per i lavoratori.

- **RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.):**



persona, interna o esterna all'azienda, **in possesso di specifiche capacità e requisiti** professionali, designata dal Datore di Lavoro (a cui risponde) per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

- **MEDICO COMPETENTE (M.C.):**



medico in possesso di specifici titoli e requisiti formativi/professionali, che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la **sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti**.

- **RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.):**



persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

Ruoli e competenze

Il sistema sicurezza prevede le seguenti figure:

- **Il Datore di Lavoro**

- ⇒ È il Direttore Generale: **Dr. Andrea Bianchi**. (dal 2008);
- ⇒ Dispone gli incarichi a tutte le persone che seguono in questa lista (escluso i RLS);
- ⇒ Fa effettuare la valutazione dei rischi, emette le procedure volte ad eliminare i rischi e ad affrontare le emergenze;
- ⇒ Adempie agli obblighi dell'informazione, formazione e l'addestramento per la sicurezza.

- **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

- ⇒ È il **Dr. Franco Pugliese**;
- ⇒ Individua i fattori di rischio e valuta i rischi;
- ⇒ Individua le misure e le procedure per la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
- ⇒ Propone ed organizza i programmi di informazione, formazione ed addestramento per la sicurezza rivolti ai lavoratori, ai dirigenti ed ai preposti;
- ⇒ Conduce le riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- ⇒ Partecipa alle attività che prevedono l'applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

- **Gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)**

- ⇒ Effettuano e coordinano la gestione delle esercitazioni per le emergenze e le evacuazioni;
- ⇒ Effettuano le attività tecniche e di informazione e formazione interne, proposte dal Responsabile del Servizio;
- ⇒ Elaborano le procedure e le istruzioni operative per l'attuazione delle norme, nell'ambito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.

- **Il Medico Competente (MC):**

- ⇒ Collabora alla Valutazione dei Rischi, con particolare riguardo dei rischi relativi alla Salute;
- ⇒ Esegue visite mediche preventive e periodiche sui lavoratori;
- ⇒ Emette i giudizi di idoneità dei singoli lavoratori alla loro mansione;
- ⇒ Partecipa alla informazione e formazione dei lavoratori e a riunioni periodiche con il datore di lavoro;
- ⇒ Si interfaccia col Medico Curante, per la gestione della Salute del Lavoratore;
- ⇒ Adempie agli obblighi professionali di natura Medico – Legale.

- **I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**

- ⇒ Sono le persone elette dai lavoratori per rappresentarli negli aspetti relativi alla salute e la sicurezza sul lavoro;
- ⇒ è consultato sui contenuti e sulle azioni della prevenzione e protezione dei lavoratori;

- ⇒ accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- ⇒ fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- ⇒ partecipa alla riunione periodica;
- ⇒ dispone del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico.

- **I lavoratori addetti alla gestione delle emergenze**

- ⇒ conoscono ed osservano le procedure previste per la gestione delle emergenze;
- ⇒ dispongono le azioni da compiere nel caso di emergenza (incendio, terremoto, incidenti, ecc.);
- ⇒ attuano la periodica sorveglianza dei luoghi al fine della Prevenzione Incendi;
- ⇒ danno precise istruzioni ed assistono i presenti nel caso vi sia pericolo grave ed immediato che richieda una rapida evacuazione;
- ⇒ partecipano al programma preventivo disposto dal Datore di Lavoro e gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione.

La valutazione dei rischi

La parte più importante del Decreto Legislativo 81/08 tratta la Valutazione dei Rischi intendendo per questa *“una valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare un programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”*.

Da questa definizione emerge chiaramente che valutare il rischio significa:

- **stimare la probabilità** che si verifichi un evento dannoso;
- **stimare l’entità del danno** derivante da quell’evento;
- **predisporre i mezzi** con i quali si può ridurre al minimo la probabilità che l’evento si verifichi;
- *ove fosse impossibile* **eliminare il rischio, intervenire per contenere il più possibile l’entità del danno** (per esempio con l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale, con la formazione dei lavoratori, ecc.).

La valutazione dei rischi è **un obbligo specifico** del Datore di Lavoro, deve essere effettuata **in tutti i luoghi di lavoro**, pubblici e privati, in cui opera anche un solo lavoratore, e deve contenere:


- | |
|--|
| • una relazione sulla valutazione dei rischi con l’indicazione dei criteri adottati; |
| • l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli eventuali dispositivi di protezione individuale; |
| • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. |

Misure generali di tutela

Le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

- valutazione preventiva dei rischi e la loro eliminazione o riduzione al minimo, sulla scorta delle più aggiornate conoscenze tecniche, mediante interventi possibilmente alla fonte;
- rispetto dei principi ergonomici;
- priorità nella adozione delle misure collettive rispetto a quelle individuali;
- corretta programmazione dei processi lavorativi, per ridurre al minimo l’esposizione a rischio dei lavoratori;
- regolare manutenzione e pulizia di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti;
- informazione, formazione e addestramento dei lavoratori, la loro consultazione e partecipazione alle questioni concernenti la sicurezza del lavoro, tramite i rappresentanti per la sicurezza.

Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti



Il datore di lavoro ha l'*obbligo* di **programmare e disporre** la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per l'applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge, di **verificarne** lo stato di attuazione e di **vigilare** sulla osservanza degli adempimenti da essa prescritti.

A tale fine, **uno dei principali obblighi** a suo carico è costituito dalla **elaborazione del "Documento sulla Valutazione dei Rischi"**, basato sul monitoraggio di ambienti e posti di lavoro, attrezzature, impianti e sostanze, e sulla verifica della loro conformità alle norme di legge e di buona tecnica, nonché sulla stima della incidenza dei fattori organizzativi e di quelli interattivi con l'uomo; detta *valutazione* viene effettuata dal Datore di Lavoro medesimo con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e (laddove sia obbligatoria in azienda la sorveglianza sanitaria) con il Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

La *valutazione* dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.

Almeno **una volta all'anno** è indetta una **riunione**, con la partecipazione anche dei Rappresentanti dei Lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi e l'efficacia delle relative misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.

Il Datore di Lavoro si avvale, per l'attuazione di quanto sopra esposto, della **collaborazione di dirigenti e preposti, i quali**, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificamente conferite in materia di sicurezza, **sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.**

A tal fine essi devono:

- **dare attuazione**, secondo le direttive ricevute, alle **disposizioni di legge**, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a loro disposizione;
- **consentire ai dipendenti**, per il tramite dei loro rappresentanti, di portare il loro **contributo alla valutazione del rischio** e di verificare l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- **informare, formare e addestrare** i propri dipendenti circa i rischi e le misure individuali e collettive di prevenzione e protezione adottate;
- **affidare i compiti ai lavoratori** tenendo conto delle loro capacità e condizioni di salute;
- **vigilare ed esigere l'osservanza**, da parte dei singoli lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza;
- **aggiornare le misure di prevenzione e di protezione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi aziendali, ed in base all'evoluzione della tecnica.

Essi devono curare, altresì:

- **l'applicazione delle procedure** di prevenzione incendi, di primo soccorso e di evacuazione dei lavoratori in situazioni di emergenza;
- **l'adeguamento dei luoghi di lavoro**, degli impianti e delle attrezzature alle norme di legge e di buona tecnica;
- **l'adozione**, laddove necessario, di **dispositivi di protezione individuale** conformi, l'addestramento al corretto uso da parte dei lavoratori interessati e la verifica periodica della loro efficienza;
- la **predisposizione** degli atti necessari per la effettuazione della **sorveglianza sanitaria**, laddove prescritta;
- **l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria** ed ergonomica a favore dei lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti;
- **l'applicazione delle prescrizioni di sorveglianza sanitaria ed ergonomica** a favore dei lavoratori addetti "professionalmente" ad apparecchiature dotate di videoterminali, e cioè per almeno quattro ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa;
- **l'adozione di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza** e per l'abbandono dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell'attività lavorativa, persistendo le condizioni di pericolo.

Diritti e doveri dei lavoratori



La norma prevede che ciascun lavoratore debba prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere effetti delle sue azioni od omissioni.

I lavoratori hanno i seguenti **diritti**:

- Di astenersi, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta, dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed immediato;
- Di allontanarsi, in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
- Di prendere, in caso di pericolo grave ed immediato e nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente aziendale, misure atte a scongiurarne le conseguenze, senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo sia viziato da gravi negligenze;
- Di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con rischi professionali.
- Di stare in un luogo pulito e senza rischi per la salute e la sicurezza.
- Di Avere istruzioni comprensibili su come evitare infortuni e incidenti.
- Di Lavorare con attrezzature sicure e protezioni adeguate.

Ed i seguenti **doveri**:

- Osservare le disposizioni impartite da datore di lavoro, dirigenti e preposti ai fini della protezione collettiva e individuale.
- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale.
- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti.
- Mantenere puliti e ordinati tutti gli ambienti.
- Indossare gli indumenti e le protezioni prescritte.
- Utilizzare correttamente macchinari, impianti, utensili, attrezzature, sostanze.
- Non pregiudicare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza
- Eliminare un'eventuale carenza suscettibile di pregiudicare la vostra sicurezza oppure avvisare il datore di lavoro se ciò non fosse possibile;
- Non compiere di propria iniziativa operazioni non di propria competenza che possano compromettere la sicurezza, propria o di altri;
- Non comportarvi in modo tale da arrecare danno alla vostra incolumità o a quella altrui (ad es. con l'abuso di alcool o l'assunzione di droghe, ecc.)
- In tutti i locali delle varie strutture è vietato fumare.

**ORGANIGRAMMA AZIENDALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
NOMINATIVI E RECAPITI FIGURE DI RIFERIMENTO**



DATORE DI LAVORO
Bianchi Dr. Andrea
Tel.: 0523.302036
e-mail: direzione.generale@ausl.pc.it

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(Macrosettore ATECO: Gruppo 7)**

Pugliese Dr. Franco
Tel.: 0523-302327
e-mail: f.pugliese@ausl.pc.it



MEDICO COMPETENTE COORDINATORE

Pugliese Dr. Franco
Tel.: 0523-302327
e-mail: f.pugliese@ausl.pc.it

MEDICI COMPETENTI COLLABORATORI

Fermi Dr. Salvatore
Tel.: 0523-302156
e-mail: s.fermi@ausl.pc.it

Scaglione Dr. Giampietro
Tel.: 0523-302206
e-mail: g.scaglione@ausl.pc.it

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA



Sig. Adriano Azzali (Val d'Arda)
Tel.: 0523-989623
e-mail: a.azzali@ausl.pc.it

Sig. Mario Cornelli (Piacenza)
Tel.: 0523-302247
e-mail: m.cornelli@ausl.pc.it

Sig. Francesco Maserati
Tel.: 0523-358822
e-mail: f.maserati@ausl.pc.it

Sig. Ugo Moschini (Piacenza)
Tel.: 0523-303444
e-mail: u.moschini@ausl.pc.it

Sig. Angelo Paini (Val Tidone)
Tel.: 0523-880126
e-mail: a.paini@ausl.pc.it

Sig.ra Anna Maria Podestà (Piacenza)
Tel.: 0523-358803
e-mail: a.podesta@ausl.pc.it

Sig. Giuseppe Rappa (Distretto Montagna)
Tel.: 0523-962213
e-mail: g.rappa@ausl.pc.it

Sig.ra Giulia Solari (Val Tidone)
Tel.: 0523-880414



ESPERTO QUALIFICATO PER LE SORGENTI RADIOATTIVE

Sverzellati Dr. Enrico
Tel.: 0523-302461
e-mail: e.sverzellati@ausl.pc.it

Giordano Dr. Carlo
Tel.: 0523-302695
e-mail: c.giordano@ausl.pc.it

ADDETTO ATTREZZATURE LASER

Nicolotti Ing. Tommaso
Tel.: 0523-302931
e-mail: t.nicolotti@ausl.pc.it



ADDETTO ATTREZZATURE BIOMEDICALI

Menini Ing. Sara
Tel.: 0532-302178
e-mail: s.menini@ausl.pc.it

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULLA NORMATIVA ANTIFUMO

Arzani Dott. Claudio
Tel.: 0523-302238
e-mail: c.arzani@ausl.pc.it



**COORDINAMENTO SQUADRA ANTINCENDIO
(rischio di incendio alto rif. D.M. 10/03/08)**

Nicolotti Ing. Tommaso
Tel.: 0523-302931
e-mail: t.nicolotti@ausl.pc.it

Tansini Geom. Annunciata (Gestione Amministrativa)
Tel.: 0523-302235
e-mail: a.tansini@ausl.pc.it

**COORDINAMENTO SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO
(Gruppo B rif. D.M. 388/03)**

Responsabile Centrale Operativa 118
Tel.: 0523/314499
e-mail: 118centraleoperativa@ausl.pc.it

